

## **AGGIORNAMENTO REGOLAMENTAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA**

Il punto a) dell'articolo 6 del Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Firenze (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 108/1994 e modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 130/2004) è sostituito dal seguente:

a) La prestazione consiste nell'erogazione di contributi economici in favore di persone anziane di età uguale o superiore ad anni 65, residenti nel Comune di Firenze, in condizioni di non autosufficienza valutata dai competenti servizi sociosanitari territoriali, che possono essere appropriatamente assistiti con un programma di assistenza domiciliare e che non presentano caratteristiche tali da configurare l'inserimento in RSA come unica altra alternativa possibile e appropriata. In favore di queste persone, le Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) elaborano un apposito piano di assistenza domiciliare da attuare tramite contributi economici a ciò finalizzati. Analogamente a quanto avviene per i servizi di assistenza domiciliare diretta, il piano prevede il numero di ore settimanali necessarie a coprire il fabbisogno assistenziale. Il numero di ore mensili concedibili varia da un minimo di 12 a un massimo di 70. Nell'ambito di quest'intervallo, le UVG stabiliscono il numero massimo di ore necessarie. L'importo del contributo è calcolato sulla base di un valore orario il cui massimale è indicato nella tabella delle prestazioni economiche aggiornata annualmente. Il contributo mensile viene determinato dalla combinazione di due fattori:

- la quantificazione del fabbisogno assistenziale, in termini di copertura oraria, a cui far fronte con servizi di assistenza domiciliare;
- la situazione economica dell'utente e il conseguente importo del contributo orario riconoscibile.

L'importo del contributo orario effettivamente riconoscibile varia in considerazione della situazione economica dell'utente, definita tramite l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), determinato in applicazione delle modalità previste dal D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, e dei relativi regolamenti attuativi. Eventuali successive modifiche, integrazioni o specificazioni alla normativa suddetta si intendono immediatamente richiamate dal presente regolamento, laddove applicabili senza necessità di modifiche al regolamento stesso. L'ISEE viene calcolato con riferimento al nucleo ristretto costituito dal solo utente e dall'eventuale coniuge. Qualora risulti più conveniente per l'utente il calcolo viene effettuato con riferimento al nucleo standard previsto dalla normativa vigente. Il massimale del contributo orario è riconosciuto in favore di chi ha un ISEE inferiore o uguale alla soglia € 8.000,00. Per ISEE superiori l'importo orario decresce in proporzione fino ad azzerarsi in presenza di un ISEE pari alla somma tra l'importo posto come soglia e il massimale annuo del contributo, pari a dodici volte il massimale mensile riportato nella tabella allegata.

L'importo del contributo orario è maggiorato di una somma calcolata in termini di equivalenza alla quota parte della detrazione determinata dall'incidenza nel calcolo dell'ISEE:

- dell'eccedenza dell'importo dell'affitto per la casa di abitazione rispetto all'importo detraibile ai sensi della vigente normativa ISE;
- dell'eccedenza del valore della casa di abitazione rispetto alla franchigia stabilita dalla vigente normativa ISE.

Se previsto dal piano individuale d'assistenza, l'anziano potrà godere di altre prestazioni assistenziali (integrazione al minimo vitale, teleassistenza, pasti a domicilio, centro diurno, etc.), ad eccezione dei servizi che comportino l'istituzionalizzazione e delle prestazioni di sostegno economico per servizio di assistenza familiare alternativi al ricovero in RSA.

Il contributo deve essere utilizzato per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un persone terze che svolgono funzioni di assistenziali, ovvero per l'acquisto di servizi analoghi da organizzazioni ed imprese. Sono esclusi i rapporti di lavoro subordinato con il coniuge ed i

conviventi, ad eccezione delle persone (che non siano parenti) che convivono per espletare le funzioni di cura. I contratti attivati devono coprire almeno il numero di ore mensili concesse.